



Città di Tempio Pausania

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE IN ADEGUAMENTO ALLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ARTICOLO 92 E 93 DEL D.LGS 163/2006 DALL'ARTICOLO 13 BIS DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL N. 90/2014, N. 114/2014

a cura del dirigente del settore Affari istituzionali e Personale

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 93, commi da 7-bis a 7-quater, del d.lgs. 163/2006, regola i criteri per la ripartizione dei fondi destinati al compenso per i progetti redatti da dipendenti dell'amministrazione e per le altre attività connesse, compresa la Direzione Lavori, il Collaudo ed i compiti tecnico amministrativo del Responsabile Unico del Procedimento, nonché le regole organizzative connesse.

Art. 2 Affidamento di incarichi di progettazione a tecnici dipendenti dell'Ente

1. Salvo motivate e certificate carenze in organico o nella fattispecie di cui al comma 6 dell'articolo 90 del D.Lgs. n.163/2006, gli incarichi di progettazione vengono affidati, nei casi previsti dalla legge, a tecnici dipendenti dell'Amministrazione con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. 5/2007, ovvero: in possesso del titolo di abilitazione e iscritti ai rispettivi albi professionali. I tecnici diplomati possono firmare i progetti, nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune o abbiano ricoperto analogo incarico presso altra amministrazione, da almeno 5 anni, siano inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione

2. E' consentito in via del tutto eccezionale il conferimento di incarichi che danno luogo alla corresponsione dei compensi di cui all'articolo 12 della LR n. 5/2007 anche a personale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a condizione che il contratto preveda lo svolgimento di segmenti organici di attività istituzionali proprie dell'Ente, ivi comprese le competenze in materia di progettazione.

3. Non è consentita l'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per eseguire di attività di progettazione, così come prescrive l'articolo 91, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006.

Art. 3 Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, si intendono per Lavori Pubblici le attività per la realizzazione di opere, lavori ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, definite dall'articolo 3 del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. in qualunque forma affidate.

Articolo 4 – Quota di fondo da stanziare

1. Fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, la percentuale effettiva da stanziare, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, con l'esclusione delle attività manutentive come definite dall'articolo 3, comma 1 lett. a) e b) del DPR 380/2001, viene quantificato in base alla:

- a) **entità dell'opera**: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'opera da realizzare; le soglie massima e minima sono fissate, rispettivamente, fino a Euro 500.000,00 e oltre Euro 5.000.000,00 suddivise nei seguenti cinque scaglioni di importo;

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	500.000,00	1,00
500.000,01	1.000.000,00	0,97
1.000.000,01	2.000.000,00	0,95
2.000.000,01	5.000.000,00	0,90
5.000.000,01		0,85

- b) **complessità dell'opera**: la percentuale della somma da stanziare è direttamente proporzionale alla complessità dell'opera da realizzare; i parametri descrittivi per definire la complessità dell'opera o lavoro, in correlazione alle disposizioni del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010 sono:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori di speciale complessità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	1,00
Opere o lavori che pur non essendo ascrivibili ad uno o più elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010 comportano procedure espropriative e/ o calcoli strutturali e/o impiantistici	0,95
Opere e lavori che contengono almeno 1 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	0,90
Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010, oppure venga omissa uno dei due primi livelli di progettazione	0,85

2.L'applicazione dei criteri sarà effettuata secondo la seguente formula:

$$2\%*PE*PC = \text{somma da stanziare}$$

3.Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6 del codice, non comportano aumento della quota di fondo.

Art. 5 – Destinazione del fondo

1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:

- a) l'80% è ripartito tra il RdP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale;
- b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80%, di cui al comma 1, lettera a).

Articolo 6– Riparto delle somme

1. L'80% della somma massima, determinata ai sensi dell'articolo 2, viene ripartita tra i soggetti indicati dal regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

- a) l'incentivo totale è ripartito in due macro fasi:
 1. **progettuale** (dal progetto preliminare al progetto esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione);
 2. **esecutiva** (dal verbale di inizio lavori al collaudo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);
- b) al riparto dell'incentivo partecipano tutti i soggetti che intervengono nella fase di progettazione, direzione lavori e collaudo, redigendo e firmando i relativi elaborati tecnici; concorrono, altresì, al riparto i loro collaboratori che, pur non firmando il progetto, partecipano,

mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;

- c) le percentuali di incentivo, spettanti per lo svolgimento di ogni singola attività contenuta nelle due macro fasi (progettazione preliminare, progettazione definitiva, ecc.) vengono determinate come segue:

1. fase progettuale: 60%

Progettista/i del progetto preliminare	20%	di cui il 15% al RUP e il 10% agli eventuali collaboratori
Progettista/i del progetto definitivo	35%	di cui il 15% al RUP e il 10% agli eventuali collaboratori
Progettista/i del progetto esecutivo	27%	di cui il 15% al RUP e il 10% agli eventuali collaboratori
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	18%	di cui il 15% al RUP e il 10% agli eventuali collaboratori

2. fase esecutiva: 40%

Direttore dei lavori	40%	di cui il 15% al RUP e il 10% agli eventuali collaboratori
Assistente/i del direttore dei lavori	20%	di cui il 15% al RUP e il 10% agli eventuali collaboratori
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	23%	di cui il 15% al RUP e il 10% agli eventuali collaboratori
Collaudatore	17%	di cui il 15% al RUP e il 10% agli eventuali collaboratori

2. In ragione delle dimensioni dell'Ente e della mancanza di unità organizzativa dedicata all'attività di progettazione, si ritiene **non** applicabile la graduazione degli incentivi in base alle responsabilità

connesse alle specifiche prestazioni realmente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, secondo la previsione dell'articolo 93, comma 7 ter del D.Lgs n. 163/2006.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all'esterno parti di progettazione o di direzione lavori, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o direzione affidata all'esterno, costituiscono anch'esse economie.

4. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, con la sola eccezione di quella di RdP, a tale soggetto l'incentivo della quota "fase progettuale" è corrisposto nella misura forfettaria fino ad un massimo del 3% della suddetta quota, determinato dal Dirigente in ragione della complessità delle attività realizzate e non rientranti fra i suoi compiti e doveri d'ufficio.

Art. 7 Particolari modalità di realizzazione delle opere

1. Nel caso di *project financing*, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo precedente, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia.

Art. 8 Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro

1. Il Dirigente, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, conferisce gli incarichi ed individua nominativamente i collaboratori, non firmatari degli elaborati, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo.

2. Con la determinazione di conferimento, il Dirigente, su proposta del RdP ,:

- nomina gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo;
- individua i collaboratori non firmatari, tecnici e amministrativi, del RdP e delle altre figure di cui sopra;
- specifica quali attività sono attribuite a professionisti esterni all'Ente;
- adotta il cronoprogramma delle attività ai fini della verifica del rispetto dei tempi di cui all'articolo 93, comma 7 ter del D.Lgs n. 163/2006;
- impegna le somme occorrenti sul bilancio di previsione all'interno del quadro economico

dell'opera o lavoro da realizzare e contestualmente accerta negli appositi capitoli dell'entrata la somma corrispondente, al fine di consentire la stretta correlazione con il corrispondente capitolo di spesa del fondo incentivante del personale (80%) e la quota del 20% del cosiddetto "fondo per l'innovazione" di cui all'articolo 93, comma 7 quarte del D. Lgs n. 163/2006.

3. Il Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RdP. Con il medesimo provvedimento, il Dirigente accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Art. 9 Riconoscimento dell'incentivo

1. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1 lett.e) e comma 6 del codice.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro

per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, costituiscono economie.

9. Le seguenti prestazioni sono aggiuntive e pertanto escluse dalla diretta incentivazione e da non portarsi in detrazione nella determinazione dell'incentivo qualora svolte esternamente:

- indagini geologiche;
- pratiche catastali e patrimoniali;
- rilievi topografici e architettonici;
- studi specialistici e particolari propedeutici al progetto (valutazioni ambientali, analisi di laboratorio, ecc.).

10. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

11. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie e straordinarie secondo la definizione di cui all'articolo precedente.

Art. 10 Tempistica

1. Il riconoscimento e la quantificazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente, nel seguente modo:

- a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo
- b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dal Dirigente in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente, comunicato dal servizio del personale. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.

6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art.11 Il procedimento di liquidazione

1. La determinazione dirigenziale che dispone la liquidazione degli incentivi è adottata su relazione del RdP e:

- richiama la precedente determinazione di affidamento degli incarichi e gli eventuali atti successivi di modifica ed integrazione;
- evidenzia quali e quante prestazioni non sono state svolte dai dipendenti dell'Ente, quantificando, quindi, gli effetti riduttivi degli incentivi previsti;
- certifica l'osservanza o meno dei tempi e dei costi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, quantificando, se ricorrono i presupposti, le sanzioni nella misura stabilita dal presente regolamento;
- certifica la regolare esecuzione delle attività e relaziona a consuntivo sull'impegno lavorativo delle professionalità interne per svolgere gli incarichi attribuiti;
- attesta la legittimità degli emolumenti liquidati alla luce del presente regolamento e delle norme di legge e di contratto che regolano la materia, tenendo conto anche degli orientamenti delle

autorità pubbliche deputate al presidio della corretta applicazione delle norme in materia a cui l'Ente deve conformarsi;

- attesta la verifica sull'osservanza del non superamento del limite massimo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni;
- modifica, in presenza di economie, l'impegno di spesa ed i conseguenti accertamenti di entrata assunti al momento del conferimento degli incarichi, disponendone la liquidazione per giroconto.

2. La determinazione del Dirigente del Settore del Patrimonio e Territorio di cui al comma 1 viene trasmessa al servizio del personale, il quale provvede con proprio atto di liquidazione ad inserire nelle competenze del mese le spettanze attribuite a ciascun dipendente attingendo dalle risorse del fondo per l'incentivazione del personale, alimentato secondo le predette modalità.

Art. 12. Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonchè ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Art. 13. Polizza assicurativa

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ai sensi dell'art. 270 del d.p.r. n. 207/2010 a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e della verifica e della validazione (art. 56 e 57 D.P.R. 207/2010).

Art.14 Proprietà dei Progetti

1. I progetti elaborati *dai dipendenti dell'Ente* restano di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le varianti e modifiche ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art.15 Spese accessorie

1. Le spese necessarie per la produzione ed esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle

attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 16 – Casi particolari e rinvio

1. Nel caso di opere e lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 93, commi 7-*bis* e 7-*ter*, del Codice, per cui si verificano eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

Art. 17 – Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività non ancora concluse, comprese in progetti attivi alla data del 19 agosto 2014.

2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione adotterà i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere.

3. Per tutte le attività concluse entro il 24 giugno 2014, al personale con qualifica dirigenziale si continua ad applicare la disciplina previgente, mentre al restante personale la normativa previgente si applica alle attività concluse entro il 18/08/2014.

Art.18 Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, rientra tra quei regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo del 18.8.2000 n° 267, di competenza della Giunta, ai sensi dell'art. 48 comma 3 del già citato D. Lgs. 267/2000.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, che ha efficacia abrogativa di tutte le disposizioni regolamentari con esso in contrasto, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL, del CCDI e dei regolamenti vigenti all'interno dell'Ente, in quanto compatibili

3. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dopo l'esecutività dell'atto di approvazione dello stesso.

4. A norma dell'articolo 22 della Legge 7 Agosto 1990 N° 241, copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.